COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

94.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **OTTAVIANO COLZI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti (*Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2382-*B*) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 6

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 6

VISCARDI MICHELE 6

VOTAZIONE SEGRETA:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti (Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (2382-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti », già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera nella seduta del 18 aprile 1985 e modificato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 gennaio 1986.

Ricordo che nella seduta precedente si è svolta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla X Commissione permanente del Senato.

Il primo articolo non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1986 sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle benzine per autoveicoli, dei carburanti e benzine per aerei, dei carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina e del tipo kerosene, dei gasoli, degli oli per motori diesel, del petrolio lampante e degli oli combustibili, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali sia da importazioni. L'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto assolvimento della imposta di fabbricazione o della sovraimposta di confine.

L'ammontare complessivo delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi di cui al precedente primo comma non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale degli stessi prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, ripartendolo fra i soggetti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissio-

ni al consumo dell'anno precedente, previa detrazione dall'ammontare stesso dell'entità delle scorte detenute dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali - esclusi quelli SIF e doganali privati - aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 20 per cento delle relative capacità, della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale, e delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti che iniziano l'immissione al consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno l'ammontare della scorta è fissato in misura pari al 25 per cento delle quantità progressivamente immesse al consumo.

È confermato l'obbligo di scorta per i produttori di elettricità nella misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776, qualora le importazioni di prodotti da parte degli stessi non eccedano detta misura.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e alla riduzione temporanea delle scorte.

Ogni violazione degli obblighi relativi alle scorte di prodotti petroliferi è punita con l'ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a sei mesi ed è inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un importo variabile, a seconda dell'entità della violazione, da due a cinque volte il valore dell'accertato *deficit* delle scorte di riserva, salvo il potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre la sospensione o la revoca della concessione.

A decorrere dal 1° marzo 1986 l'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, numero 22, l'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo unico della legge 23 dicembre 1983, n. 731, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge sono abrogati.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1986 sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle benzine per autoveicoli, dei carburanti e benzine per aerei, dei carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina e del tipo kerosene, dei gasoli, degli oli per motori diesel, del petrolio lampante e degli oli combustibili, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano prodotti petroliferi finiti derivati sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali sia da importazioni. L'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto assolvimento della imposta di fabbricazione o della sovraimposta di confine.

L'ammontare complessivo delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi di cui al precedente primo comma non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale degli stessi prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, ripartendolo fra i soggetti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente, previa detrazione dall'ammontare stesso dell'entità delle scorte detenute dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali - esclusi quelli SIF e doganali privati - aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 10

per cento delle relative capacità, della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale, e delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione, limitatamente alla quantità di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto di committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti che iniziano l'immissione al consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno, l'ammontare della scorta è fissato in misura pari al 25 per cento delle quantità progressivamente immesse al consumo.

È confermato l'obbligo di scorta per i produttori di elettricità nella misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776, qualora le importazioni di prodotti da parte degli stessi non eccedano detta misura.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e alla riduzione temporanea delle scorte, con esclusione dei depositi autorizzati con decreto prefettizio, per i quali dispone il Prefetto competente per territorio, previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha potere di revoca nei confronti del predetto provvedimento.

Ogni violazione degli obblighi relativi alle scorte di prodotti petroliferi è punita con l'ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a sei mesi ed è inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un importo variabile, a seconda dell'entità della violazione, da due a cinque volte il valore dell'accertato *deficit* delle scorte di riserva, salvo il potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre la sospensione o la revoca della concessione.

A decorrere dal 1° marzo 1986 l'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, numero 22, l'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo unico della legge 23 dicembre 1983, n. 731, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge sono abrogati.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della X Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati.

Gli onorevoli Viscardi e Grassucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione industria della Camera,

vista la disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 2 dalla quale risulta che sono tenuti all'obbligo delle scorte di riserva « tutti coloro che... abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti derivati sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali sia da importazioni » e che l'immissione al consumo « è desunta dall'avvenuto assolvimento dell'imposta di fabbricazione o della sovraimposta di confine »,

considerata la necessità di una precisa individuazione dei soggetti tenuti all'obbligo delle scorte,

invita il Governo

ad una applicazione rigorosa della normativa nel senso che, verificandosi l'immissione al consumo con pagamento dell'imposta di fabbricazione presso gli impianti di lavorazione e presso gli impianti di deposito, gestiti in regime di deposito doganale privato, abilitati allo stoccaggio dei prodotti petroliferi nazionali, allo stato SIF, i soggetti tenuti all'obbligo

delle scorte vengano individuati esclusivamente nei titolari delle concessioni relative ai predetti impianti.

0/2382-B/12/1

MICHELE VISCARDI. L'ordine del giorno si illustra da sé.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo accolgo l'ordine del giorno.

MICHELE VISCARDI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti » (*Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2382-*B*):

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 26
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Colzi, Corsi, Donazzon, Dujany, Fausti, Ferrari Silvestro, Giovannini, Graduata, Grassucci, Martinat, Napoli, Orsenigo, Provantini, Ricotti, Righi, Rossi Alberto, Salerno, Sangalli, Sastro, Serafini, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Viscardi.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO